

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA E IL
COMUNE DI BIBBIANO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DI PERCORSO
PEDONALE LUNGO VIA SECCHI NELLA FRAZIONE DI CORNIANO.**

(Ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

tra

la PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (in seguito per brevità Provincia), con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, nella persona del legale rappresentante pro-tempore o suo delegato;

e

il COMUNE DI BIBBIANO con sede in Piazza Damiano Chiesa, 2 - 42021 Bibbiano (RE), rappresentato dal geom. Daniele Caminati in qualità di Responsabile del 3° Servizio Assetto ed Uso del Territorio, delegato dal Sindaco pro-tempore;

Premesso che:

- è obbiettivo del Comune di Bibbiano garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti cercando di prevenire l'incidentalità anche attraverso la realizzazione di interventi ad azioni per la moderazione della velocità e per l'incremento della sicurezza sulle strade rendendo più sicuro il transito dei veicoli e delle utenze deboli;
- in relazione agli obiettivi di cui sopra, il Comune di Bibbiano ha individuato nell'ambito della propria programmazione, la necessità di effettuare l'intervento relativo alla realizzazione di un percorso pedonale in sede propria lungo Via Angelo Secchi in località Corniano;
- l'importo complessivo presunto per le succitate opere secondo la valutazione di massima dei costi effettuata ammonta a € 150.000,00 e il Comune di Bibbiano ha conseguentemente inserito detti interventi nella propria programmazione tecnico - finanziaria per procedere alla redazione delle fasi progettuali e all'affidamento ed esecuzione delle opere stesse;
- la redazione della progettazione richiede una pluralità di professionalità interdisciplinari (strutturale, sismica, architettonica, ambientale, ecc.) che all'interno del Comune è presente solo in parte e che se venisse totalmente dedicata alla progettazione in oggetto renderebbe impossibile lo svolgimento dei normali compiti istituzionali;
- la Provincia dispone di alcune delle professionalità necessarie alla redazione delle fasi progettuali e all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere,

trattandosi di opere pubbliche tipologicamente simili alle innumerevoli altre opere in gestione;

- la Provincia, ai sensi del comma 88, dell'art.1, della Legge n. 56 del 07/04/2014, può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, curare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, la direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento;
- risulta vantaggioso per Comune e Provincia unire le rispettive professionalità per il perseguimento del fine comune costituito da realizzazione del suddetto percorso pedonale lungo via Angelo Secchi in località Corniano;

Vista la "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di stazione unica appaltante e di servizi di architettura e ingegneria", approvata con deliberazione di Consiglio del Comune di Bibbia n.34 in data 10/10/2016;

Considerato che l'art.119, del d.Lgs. 267/2000 e s.m.i., consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Visto il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo di collaborazione

L'accordo ha per oggetto la collaborazione tra la Provincia e il Comune di Bibbiano, finalizzata alla progettazione di un percorso pedonale in sede propria lungo Via Angelo Secchi in località Corniano.

Art. 2 - Compiti a carico del Comune di Bibbiano

Il Comune, nella sua qualità di soggetto finanziatore delle opere, si fa carico, mediante le proprie strutture competenti, di:

- finanziare l'importo complessivo delle opere;
- svolgere le funzioni di alta sorveglianza dell'intero iter tecnico-procedurale ed esecutivo;

- individuare la figura del Responsabile del procedimento tra i propri dipendenti con adeguato profilo;
- effettuare le eventuali procedure espropriative o addivenire ad accordi bonari con privati, per acquisizioni di aree che si rendessero necessarie;
- eventuali affidamenti, di qualunque natura, a professionisti esterni per indagini, studi, sondaggi, integrazioni specialistiche, ecc. finalizzate alla predisposizione della fase di progettazione ed alla esecuzione delle opere;
- approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione e adottare la determinazione a contrattare;
- aggiudicare in via definitiva i lavori sulla fase della procedura di gara svolta dalla Provincia;
- sottoscrivere il contratto;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive dei certificati di regolare esecuzione;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori.

Art. 3 - Compiti a carico della Provincia

La Provincia si fa carico, mettendo a disposizione il necessario personale con le professionalità adeguate, di:

- redigere il progetto definitivo/esecutivo da trasmettere all'Ente aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara;
- convocare e gestire, se necessario, la "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere;
- svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- verificare e validare i progetti;
- svolgere le funzioni di esecuzione gara e aggiudicare provvisoriamente cioè, in sostanza, di stazione appaltante;
- svolgere le attività di direzione lavori e contabilità;
- svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- svolgere le funzioni di certificatore della regolare esecuzione delle opere.

Art. 4 - Corrispettivi

Le funzioni svolte dalla Provincia saranno compensate dal Comune nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico di progetto, con una percentuale pari al 4,85% dell'importo dei lavori in progetto, da erogare in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo.

Tale importo è comprensivo di quanto dovuto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 a titolo di incentivi per funzioni tecniche, secondo il Regolamento approvato dalla Provincia.

Art. 5 - Affidamento di servizi tecnici a soggetti terzi

Nel caso di conferimento di servizi tecnici, in fase di esecuzione dei lavori, conseguenti alla necessità di reperire professionalità non presenti all'interno degli organici degli enti sottoscrittori o per carenze di organico, tali costi saranno ricompresi nei quadri economici di progetto.

Art. 6 - Interruzione delle attività

Qualora durante la fase di sviluppo della progettazione non risultasse disponibile il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere, le attività oggetto del presente accordo si interrompono e il Comune deve riconoscere, in ragioni proporzionali allo stato raggiunto, parte del compenso previsto.

Art. 7 - Polizze assicurative

Comune e Provincia provvedono agli adempimenti assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente, impiegato nell'attività oggetto del presente accordo, con la precisazione che anche tali importi saranno previsti all'interno del Quadro economico dei singoli interventi.

Art. 8 - Durata dell'accordo e recesso

Il presente accordo decorre dalla data della stipulazione e cessa alla data in cui verrà emesso il saldo per le opere previste ed eseguite.

Al di fuori della ipotesi di cui all'articolo 6, il recesso unilaterale di uno dei due enti (Provincia o Comune) costituisce inadempimento contrattuale e fa sorgere l'obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro ente.

Art. 9 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti e per la quale non sarà possibile un'amichevole composizione, verrà deferita in via esclusiva ad un collegio arbitrale con sede in Reggio Emilia. Il Collegio, che deciderà secondo diritto, sarà costituito da tre arbitri, dei quali due saranno nominati dalle parti, in ragione di uno ciascuna; il terzo arbitro, qualora non venga scelto di comune accordo dai primi 2, verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia; quest'ultimo provvederà anche alla nomina dell'arbitro per conto di quella parte che non vi abbia provveduto entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitro.

Art. 10 - Richiamo alle disposizioni legislative

Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme del vigente Codice Civile e ad ogni altra norma di legge in materia.

Art. 11 - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 i compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione del contenuto dell'accordo saranno affidati ad un collegio presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e composto dal Sindaco del Comune di Bibbiano o da un suo delegato e dai dirigenti competenti delle due Amministrazioni.

Art. 12 - Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegata b) del DPR n.642/1972 e dell'art.1 della tabella allegata al DPR n.131/1986;

Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Bibbiano

Il Dirigente
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile
Patrimonio ed Edilizia

Dott. Ing. Valerio Bussei

Il Responsabile del 3° Servizio
Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente

Geom. Daniele Caminati

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma”